



Relazione annuale dell'attività svolta nel 2008 - 2 luglio 2009

Protezione dei dati e nuove tecnologie nel mondo in trasformazione

Indice generale

I. STATO DI ATTUAZIONE DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

... *omissis* ...

II - L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GARANTE

... *omissis* ...

3. Il Garante e le pubbliche amministrazioni

3.4. L'istruzione

3.4.1. La scuola

Anche nel 2008 il Garante è intervenuto più volte sul trattamento dei dati degli studenti. In particolare, nella trattazione di due ricorsi, è emerso che nel sito Internet di due uffici scolastici provinciali era consultabile l'"elenco dei riservisti (Gruppo 2 - disabili art. 1, legge 68/99) delle graduatorie permanenti provinciali redatte ai sensi della legge 124/1999". La pubblicazione in Internet di tali dati configura una diffusione di dati personali, idonei, per la dicitura "elenco dei riservisti" "Gruppo 2 - disabili art. 1, legge 68/99" a rivelare lo stato di salute degli interessati, in contrasto con le norme del Codice (art. 4, comma 1, lett. d) e art. 22, comma 8).

La separata graduatoria dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 23 marzo 1999 non è risultata espressamente prevista dalla normativa vigente, ed il divieto di pubblicazione dei dati sensibili in tali graduatorie è stato ribadito dal Ministero della pubblica istruzione-Dipartimento per l'istruzione con nota del 7 marzo 2008.

Gli uffici scolastici interessati, su espressa richiesta del Garante, si sono impegnati a rimuovere dal sito il citato elenco (Nota 22 aprile 2008).

Sulla base di alcune notizie di stampa, poi, l'Ufficio ha avviato accertamenti sulla distribuzione in alcuni asili nido comunali di un questionario sul temperamento dei bambini, predisposto da una psicologa universitaria. Sono stati richiesti elementi utili alla valutazione del caso, con particolare riferimento all'eventuale possibilità di identificare, anche indirettamente, i minori, il cui comportamento veniva analizzato attraverso il questionario ed è stata richiamata l'attenzione sulla particolare delicatezza del trattamento dei dati ipotizzato (Nota 11 aprile 2008).

A seguito di tale richiesta il Comune ha deciso di astenersi dalla somministrazione del menzionato questionario.

L'Ufficio ha avuto altresì occasione di fornire chiarimenti ad un ufficio scolastico provinciale in merito all'utilizzo di fotografie in ambito scolastico.

In proposito è stata richiamata la direttiva emanata il 30 novembre 2007 dal Ministero della pubblica istruzione, con parere favorevole del Garante che, nel disciplinare l'uso dei dispositivi elettronici per la ripresa di immagini e filmati in ambito scolastico, chiarisce i casi in cui trova applicazione il Codice.

In particolare, se i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti per "*fini esclusivamente personali*", non operano gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso, purché le informazioni così raccolte "*non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione*" (cfr. punto 3.1, citata direttiva; art. 5, comma 3, del Codice) (Nota 3 marzo 2008).

Analoghe considerazioni sono state espresse sul quesito di una direzione didattica riguardante le immagini raccolte attraverso videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli (Nota 25 febbraio 2008; v. anche comunicati stampa del 17 dicembre 2003 e 6 giugno 2007, Newsletter n. 195, 8-21 dicembre 2003).

Una scuola professionale aveva chiesto al Garante l'autorizzazione a fornire ad enti pubblici non economici operanti nella provincia di riferimento gli elenchi di dati anagrafici al "*fine di promuovere le attività legate alla formazione professionale e alla formazione continua sul lavoro*". L'Autorità ha rappresentato che specifiche disposizioni legislative consentono ai soggetti pubblici, ivi compresi gli istituti scolastici, su richiesta degli interessati, di fornire, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli studenti e altri dati personali non sensibili o giudiziari, pertinenti "*al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale*" (art. 96 del Codice) (Nota 12 settembre 2008).

È stato, inoltre, comunicato a questa Autorità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a), del Codice, che un Ufficio scolastico aveva richiesto al dirigente scolastico di una scuola l'elenco degli alunni che conseguono il diploma di licenza media.

Al riguardo, è stato chiarito che tale comunicazione, se necessaria all'esplicazione delle funzioni istituzionali (art. 19, commi 2 e 3), deve rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza, senza determinare presso l'amministrazione ricevente un afflusso di dati esuberante rispetto alle finalità perseguite (art. 11 del Codice).

Ferme restando le specifiche disposizioni normative relative all'anagrafe nazionale degli studenti (art. 3, dlgs. 15 aprile 2005, n. 76), spetta all'amministrazione richiedente individuare i presupposti normativi, relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali, e legittimanti l'acquisizione dei dati richiesti, verificando altresì se le finalità che si intende porre in essere siano realizzabili anche senza la preventiva costituzione di una banca dati degli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza media (Nota 17 aprile 2008).

... omissis ...

III. L'UFFICIO DEL GARANTE

... omissis ...

IV. DOCUMENTAZIONE

... omissis ...